

## **ALLEGATO A**

### **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI TREVIGLIO**

#### **Articolo 1) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

E' costituita con il nome "ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI TREVIGLIO" una libera associazione.

L'Associazione ha sede a Treviglio in Via Roggia Moschetta n.13 (presso TreviglioFIERA).

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà trasferire la sede legale in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Treviglio.

Sono soci necessari dell'Associazione il Comune di Treviglio e le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 bis della L.r. 14/1999, poi trasfuso nell'art.5 L.r. 6/2010 e dalla DGR 10397/2009.

L'Associazione è costituita sino al 31 dicembre 2050; essa si estingue prima di tale data al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- lo scopo sociale è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- recedono o vengono escluse le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e/o il Comune di Treviglio.

#### **Articolo 2) FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale. La sua attività è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e dal presente Statuto.

L'Associazione si propone di:

- dare piena attuazione al Programma di intervento del Distretto del Commercio di Treviglio;
- adottare tutte le opportune iniziative di promozione e di marketing del Distretto al fine di generare attrattività e valorizzare le attività economiche presenti sul territorio di riferimento;
- migliorare l'accessibilità del Distretto;
- migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di qualificazione urbana;
- sviluppare attività promozionali ed eventi, aumentando la vivibilità del Distretto e la percezione del suo livello di sicurezza;
- costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto;
- sviluppare una comunicazione integrata del Distretto;
- coordinare le attività svolte dalle associazioni locali operanti nell'ambito del Distretto;
- svolgere ogni altra attività ritenuta utile da parte del Consiglio Direttivo per favorire l'attuazione, lo sviluppo e il perseguimento dei fini del Distretto.

### **Articolo 3) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.
- d) quote associative;

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dall'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
- oblazioni volontarie
- contributi
- sponsorizzazioni
- ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri ricavi fondatamente prevedibili.

La quota associativa in capo ai Soci è di € 100 annuali, salve le proposte di modifica ai sensi dell'art. 11.

Nel periodo di esistenza dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

### **Articolo 4) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Revisore dei Conti

La nomina a componente di uno degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di tutte le attività connesse alla carica avviene senza percezione di alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese per l'assolvimento di uno specifico incarico preventivamente affidato dal Consiglio Direttivo e successivamente da questo approvato.

## **Articolo 5) I SOCI**

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari i soggetti collettivi, come ad esempio le Associazioni di categoria e professionali, la cui attività sia svolta in sinergia con le iniziative del Distretto e che, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, aderiscono all'Associazione in un momento successivo. I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che aderiscono alle finalità dell'Associazione e che partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Con domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara di condividere gli scopi dell'Associazione, di accettare le norme statutarie e i doveri da queste derivanti, ivi compreso il versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si esprime nel termine di giorni 90 dalla ricezione della domanda.

La qualifica di socio è acquisita in via definitiva dopo la decisione favorevole del Consiglio Direttivo e dopo aver effettuato il versamento della quota associativa.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

## **Articolo 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di ottenere dagli organi dell'Associazione e dal Manager del Distretto tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento, ove adottato, e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa annuale.

I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di rappresentarla all'esterno sulla base di quanto stabilito dagli organi collegiali, evitando di effettuare comunicazioni a titolo personale.

In materia di obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 7) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio viene meno nelle seguenti ipotesi:

- a) recesso da parte del socio, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia a chiusura dell'esercizio in corso. Qualora il socio non sia in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione, il recesso non ha efficacia liberatoria nei confronti dell'associato moroso, che è comunque tenuto a versare i contributi e le quote insolute. In caso di partecipazione a Bandi o ad altre iniziative che prevedono l'erogazione di contributi monetari all'Associazione o ai suoi membri Fondatori, questi ultimi, se beneficiari di finanziamento, possono recedere dall'Associazione solo al termine della relativa procedura di rendicontazione, ovvero al termine del periodo di validità del Bando stesso.

- b) esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, qualora il socio non sia in regola con il pagamento delle quote associative, o ponga in essere comportamenti incompatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione ha effetto immediato dal momento del ricevimento da parte del socio escluso della comunicazione. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione.
- c) per decadenza a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

#### **Articolo 8) L'ASSEMBLEA - COMPETENZE**

L'Assemblea è composta dai Soci.

Compete all'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina del Revisore dei Conti;
- c) le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione del programma annuale di attività dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) l'ammontare delle quote associative annuali;
- g) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, compresi la nomina ed il compenso dei liquidatori, le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio dell'Associazione;
- h) la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

#### **Articolo 9) L'ASSEMBLEA – FUNZIONAMENTO**

L'Assemblea è convocata con avviso scritto, dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante comunicazione agli associati. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con l'invio della conferma di lettura in modo esplicito a dimostrazione del ricevimento da parte del destinatario.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione di data, ora e luogo della eventuale seconda convocazione. Se all'ordine del giorno è iscritta l'approvazione dei bilanci, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e degli orari in cui gli stessi, e i documenti annessi, possono essere consultati.

Le riunioni dell'Assemblea hanno luogo almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura, nonché su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal rappresentante più anziano di età fra i Soci Fondatori presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione purché sia presente la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei Soci .

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Nel caso in cui i voti espressi non consentano il formarsi della maggioranza, prevale il voto dei Soci Fondatori.

Per la modifica dello Statuto è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono riportate in apposito verbale, redatto dal Segretario designato da chi presiede l'Assemblea, e da questi sottoscritte unitamente al Presidente. Esse vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per garantire equilibrio tra la componente pubblica e la componente privata il Consiglio Direttivo, definirà il numero dei voti spettanti a ciascun socio, stabilendo fin da ora che il Comune di Treviglio rappresenta il 50% dei voti utili.

#### **Articolo 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- due rappresentanti del Comune di Treviglio tra cui il Sindaco o suo delegato;
- un rappresentante di Associazione Esercenti e Commercianti - Ascom Bergamo;
- un rappresentante di Confesercenti Bergamo;
- due rappresentanti dell'Associazione Commercianti Professionisti e Artigiani trevigliesi;
- un rappresentante designato dal gestore di "TreviglioFIERA";
- un rappresentante di Proloco Treviglio;

In prima seduta il Consiglio Direttivo è convocato dal Sindaco o suo delegato.

Il consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino a revoca: nel caso di decadenza della carica, il membro che ha provveduto alla nomina dovrà designare entro sessanta giorni un altro soggetto in sostituzione. I rappresentanti del Comune di Treviglio cessa dalla carica in occasione dell'insediamento di nuovo mandato amministrativo; viene sostituito o rinominato nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui sopra; nelle more della sostituzione, continua ad assolvere all'incarico.

## **Articolo 11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE**

Il Consiglio direttivo ha competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi dell'Associazione e, in particolare:

- a) definisce le strategie di sviluppo economico e di riqualificazione urbana del Distretto, individuando gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione;
- b) predispone il programma annuale di attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali;
- d) predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- f) redige, approva e modifica i regolamenti di funzionamento dell'Associazione per quanto non previsto dal presente Statuto;
- g) delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) può nominare un Manager del Distretto e, su proposta di quest'ultimo, eventuali collaboratori; determina i relativi compensi e la durata degli incarichi;
- i) fornisce indicazioni operative per l'espletamento degli incarichi;
- j) delibera, con provvedimento motivato, sulle domande di ammissione dei Soci Ordinari;
- k) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione di soci di cui all'art. 7, lettera b);
- l) fissa le date dell'Assemblea dei Soci;
- m) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

## **Articolo 12) IL CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, e comunque ogni volta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con l'invio della conferma di lettura in modo esplicito a dimostrazione del ricevimento da parte del destinatario.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo nonché l'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche mediante avviso inviato due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza, anche attraverso lo strumento della videoconferenza, della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I voti del Consiglio Direttivo sono ripartiti in modo da garantire equilibrio tra la componente pubblica e la componente privata.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, dal Manager di Distretto o da collaboratore dallo stesso indicato, il relativo verbale che - previa approvazione nella seduta successiva - viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate, a titolo consultivo, tutte le persone la cui presenza sia ritenuta significativa per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Articolo 13) IL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio, ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma e può delegare;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) esercita il controllo sull'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- d) convoca l'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- e) sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- f) nei casi di urgenza, assume tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- g) nomina un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente rimane in carica, di norma, tre anni. e può essere rieletto

### **Articolo 14) IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o comunque fra soggetti di comprovata esperienza professionale previo avviso pubblico.

Il Revisore:

- a) verifica e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
- b) predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- c) accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori, di titoli e di beni di proprietà dell'Associazione;
- d) partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) ha facoltà, con relazione motivata, in caso di riscontrate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Revisore resta in carica tre anni e può essere rieletto.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Revisore può essere retribuito.

#### **Articolo 15) IL MANAGER DEL DISTRETTO**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Manager del Distretto, determinandone funzioni, natura, remunerazione e durata del rapporto.

Il Manager del Distretto partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali degli incontri, sottoscritti da lui e dal Presidente.

Il Manager del Distretto è responsabile operativo dell'Associazione, e può avvalersi di una struttura tecnica e/o di personale tecnico eventualmente messo a disposizione dai membri, nonché di consulenti esterni di cui l'Associazione si avvale per lo svolgimento della propria attività.

Il Manager del Distretto, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Manager:

- a) è responsabile del coordinamento e dell'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio del Distretto;
- b) collabora con il Consiglio Direttivo nella predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione;
- c) attua le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, provvedendo alla gestione amministrativa e all'organizzazione e promozione delle singole attività;
- d) opera per lo sviluppo e la corretta gestione di Distretto;
- e) assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'adempimento dei rispettivi compiti;
- f) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
- g) propone al Consiglio Direttivo la nomina di collaboratori, ove necessari;
- h) può attivare gruppi di lavoro sulla base di definiti mandati operativi;
- i) organizza e coordina le risorse assegnate, creando un collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato.

L'incarico di Manager del Distretto può essere retribuito.

Se non è stato nominato il Manager di Distretto, le sue funzioni sono assunte dal Presidente e, in subordine, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.



#### **Articolo 16) ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti, con la collaborazione del Manager di Distretto, dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Il bilancio preventivo è sottoposto all'Assemblea, per l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è sottoposto all'Assemblea, per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

#### **Articolo 17) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, previa approvazione a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo stesso, ovvero su istanza di almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea delibera validamente lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto; nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilisce la destinazione da darsi al patrimonio associativo residuo. La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, a favore di associazioni, organismi, pubbliche amministrazioni con finalità similari.

#### **Articolo 18) NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO**

Nelle more della nomina degli organi sociali, tutte le funzioni ad essi attribuite sono svolte congiuntamente dai Soci.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.

## **INDICE**

Articolo 1	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 2	FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3	PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 4	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 5	I SOCI
Articolo 6	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Articolo 7	PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
Articolo 8	L'ASSEMBLEA – COMPETENZE
Articolo 9	L'ASSEMBLEA – FUNZIONAMENTO
Articolo 10	IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE
Articolo 11	IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE
Articolo 12	IL CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONAMENTO
Articolo 13	IL PRESIDENTE
Articolo 14	IL REVISORE DEI CONTI
Articolo 15	IL MANAGER DEL DISTRETTO
Articolo 16	ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 17	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 18	NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO